



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

*web: [prevenzione.ulss20.verona.it](http://prevenzione.ulss20.verona.it)*

**Oggetto:** Visita di idoneità al lavoro per minori.

Ai Direttori DD.SS.B. 1-2-3-4 AULSS 9

Ai Direttori SISP AULSS 9

Ai Direttori SPISAL AULSS 9

Al Responsabile U.O.S. Malattie infettive e  
Vaccinazioni internazionali  
ex ULSS 20 Verona

Al Responsabile Servizio Medicina Legale  
ex ULSS 22 Bussolengo

Al Responsabile Ufficio Medicina Legale ex  
ULSS 21 Legnago

e p.c. Al Direttore Sanitario AULSS 9

Egregi Colleghi,

Vi informo che la Corte di Cassazione con la recente sentenza (n. 51907 del 06.12.2016) ha confermato la permanenza dell'obbligo a carico del datore di lavoro di effettuare la visita medica per l'ammissione al lavoro dei minori affermando che " la condotta di ammissione al lavoro di minore senza la prescritta visita medica costituisce tuttora reato". In sintesi viene sancito che l'art. 42 della Legge 98/13 (soppressione certificazioni sanitarie) non ha esplicitamente abrogato l'obbligo di tale visita.

Si raccomanda pertanto che tale prestazione sanitaria, qualora richiesta, continui ad essere erogata dai Dirigenti medici, incaricati dell'attività di effettuazione di visite e rilascio delle relative certificazioni, ed operanti nei DD.SS.B o Servizi del Dipartimento di Prevenzione.



preventivamente all'effettuazione della visita (cfr. in allegato 1).

A breve si provvederà alla pubblicazione della procedura operativa sul sito del Dipartimento di Prevenzione.

Si allega inoltre la nota (cfr. in allegato 2), trasmessa in data 16/07/2013 ai Direttori dei DD.SS.B. dell'ex ULSS 20, con la quale erano state fornite indicazioni in merito al combinato disposto della Legge Regionale 2/13 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario" e la Legge 98/13 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", nota che, fra l'elenco delle certificazioni soppresse, non includeva quella relativa all'accertamento sanitario di cui trattasi.


Si richiede pertanto alle SS.VV., in attesa dell'emanazione dell'Atto aziendale, di garantire all'utenza il servizio, secondo le modalità già in essere antecedentemente l'emanazione della Legge 98/13.

Per eventuali chiarimenti si potrà fare riferimento alla dott.ssa Silvana Beltrame – U.O.C. Medicina Legale di Verona (tel. 045 – 8075052), al dott. Antonio Zedde – SPISAL di Verona (tel. 045 – 8075097/5923).

Distinti saluti.

Il Direttore Dipartimento di Prevenzione

Dott. Luciano Marchiori



Allegati: 2

**Tutela del lavoro minorile**  
**L. 977/1967 – D. Lgs. 345/1999 – D. Lgs. 262/2000**

**Note informative per l'azienda**  
(a cura del Coordinamento degli SPISAL della Provincia di Verona)

La legge n. 977/67 sulla tutela del lavoro minorile è stata modificata dai Decreti Legislativi n. 345/99 e n. 262/00.

Numerose attività sono vietate agli adolescenti (minori, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, che non sono più soggetti all'obbligo scolastico):

- lavori indicati nell'Allegato I della L. 977/67, aggiunto dal D.Lgs. 345/99 e modificato dal D.Lgs. 262/00;
- trasporto di pesi per più di 4 ore compresi i ritorni a vuoto (art. 19 L. 977/67 come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 345/99);
- lavoro notturno (artt. 15 e 17 della L. 977/67 come modificati dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 345/99).

Il datore di lavoro, prima di adibire al lavoro i minori, deve rivalutare i rischi aziendali, già individuati secondo le procedure del D.Lgs. 81/2008, tenendo conto della presenza delle particolari condizioni psicofisiche dei giovani (art. 7 L.977/67 come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 345/99).

Le informazioni sui fattori di rischio e le misure di prevenzione devono essere fornite anche ai titolari della patria potestà genitoriale (art. 7 L.977/67 come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 345/99)

**Art. 6 L. 977/67 Lavorazioni vietate**

1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione o di formazione professionale, l'attività di formazione di cui comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere della ULSS competente per territorio, in ordine al rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 dBA LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, procedurali ed organizzative, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.
6. L'allegato I è adeguato al processo tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della Sanità.

**Art. 7 L. 977/67 – Valutazione dei rischi**

1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo a:
  - a) *sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;*
  - b) *attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;*
  - c) *natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;*
  - d) *movimentazione manuale dei carichi;*
  - e) *sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;*
  - f) *pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;*
  - g) *situazione della formazione e dell'informazione dei minori.*
2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 sono fornite anche ai titolari della potestà genitoriale.

**Art.15 L. 977/67 – Lavoro notturno**

1. E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall' art. 17.
2. Con il termine "notte" si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

**Art. 19 L. 977/67 – Trasporto pesi**

Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione degli adolescenti può essere autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

**Allegato I alla L. 977/67 aggiunto dal D.Lgs. 345/99 e modificato dal D.Lgs. 262/00 contenente l'elenco delle mansioni e dei processi vietati (in corsivo sono riportate le modifiche apportate dal D.lgs. 262/00)**

|  |  |
|--|--|
| <p><b>I MANSIONI CHE ESPONGONO AI SEGUENTI AGENTI:</b></p> <p><b>1) AGENTI FISICI:</b><br/> a) Atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 321;<br/> b) rumori con esposizione media giornaliera superiore 90 decibel LEP-d.</p> <p><b>2) AGENTI BIOLOGICI</b><br/> a) agenti biologici gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del D.Lgs. 626/94 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai D.Lgs. 3 marzo 1993 n. 91 e 92.</p> <p><b>3) AGENTI CHIMICI</b><br/> a) Sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del D.Lgs. 16 luglio 1998 n. 285;<br/> b) Sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei Decreti Legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:<br/> 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);<br/> 2) possibilità di effetti irreversibili (R40);<br/> 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);<br/> 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);<br/> 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46)<br/> 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata R(48);<br/> 7) può ridurre la fertilità (R60);<br/> 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);<br/> c) <i>Sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)";</i><br/> d) Sostanze e preparati di cui al titolo VII del D.Lgs. 626/94;<br/> e) piombo e composti;<br/> f) amianto.</p> | <p>7) <i>lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni;</i><br/> 8) lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'articolo 268 del D.P.R. 27/4/55, n. 547;<br/> 9) lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo;<br/> 10) esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferro-leghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi;<br/> 11) lavorazioni nelle fonderie;<br/> 12) processi elettrolitici;<br/> 13) <i>(soppresso)</i><br/> 14) produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe;<br/> 15) produzione e lavorazione dello zolfo;<br/> 16) lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi;<br/> 17) lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere;<br/> 18) lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti;<br/> 19) lavorazione dei tabacchi;<br/> 20) lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra,<br/> 21) produzione di calce ventilata;<br/> 22) lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno;<br/> 23) manovra di apparecchi di sollevamento e trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi,<br/> 24) lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili;<br/> 25) lavori nei magazzini frigoriferi<br/> 26) lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici;<br/> 27) <i>condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc, in base a quanto previsto dall' art 115 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto;</i><br/> 28) operazioni di metallizzazione a spruzzo;<br/> 29) legaggio ed abbattimento degli alberi;<br/> 30) pulizia dei camini e focolai negli impianti di combustione;<br/> 31) apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli;<br/> 32) produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali;<br/> 33) <i>cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale;</i><br/> 34) lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile ed altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza;<br/> 35) produzione di polveri metalliche;<br/> 36) saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o fiamma ossidrica o ossiacetilenica;<br/> 37) lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.</p> |
| <p><b>II PROCESSI E LAVORI:</b></p> <p>1) <i>il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso;</i> processi e lavori di cui all'allegato VIII del D.Lgs. 626/94;<br/> 2) lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del D.P.R. 19.03.56 n. 302;<br/> 3) lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni;<br/> 4) lavori di mattatoio;<br/> 5) lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione;<br/> 6) lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto 1.3;</p>   |  |

## Note relative all'Allegato I

### Punto I - 1. Agenti fisici

Per il rumore il divieto si riferisce al limite di 90 decibel A di livello di esposizione personale; è necessario fare riferimento alla specifica valutazione del rischio eseguita ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Gli adolescenti la cui esposizione personale a rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria con periodicità almeno biennale, quelli la cui esposizione è compresa fra gli 85 e 90 decibel gli intervalli del controllo sanitario non possono essere superiori all'anno. La sorveglianza sanitaria dei minori deve essere fatta dal medico competente dell'azienda. Il datore di lavoro deve fornire i mezzi di protezione individuale per l'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi, i lavoratori minorenni devono usare i mezzi di protezione messi loro a disposizione.

### Punto I - 2. Agenti biologici

Tra le lavorazioni che "espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4" sostanzialmente vanno considerate quelle che comportano rischio di contrarre Epatite ed AIDS (alcune attività sanitarie, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.).

### Punto I - 3. Agenti chimici

Per la classificazione e la descrizione degli agenti chimici è necessario prendere visione dell'etichetta dei contenitori e/o delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati.

Va esclusa l'esposizione a sostanze chimiche dei prodotti etichettati con i seguenti simboli:



**Tossico acuto:** sostanza o preparazione che, per inalazione, ingestione o penetrazione nella pelle, può implicare la morte o intossicazioni.



**Tossico a lungo termine:** sostanza o preparazione che, per inalazione, ingestione o assorbimento attraverso la pelle, provoca rischi gravi per l'uomo.



**Nocivo Irritante:** sostanza o preparazione che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, può implicare rischi per la salute non mortali o che, al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare un'azione irritante che non sia evitabile con l'uso di dispositivi di protezione individuale.



**Corrosivo**



**Esplosivo**



**Infiammabile**

**Va inoltre esclusa l'esposizione a:**

- ✓ piombo e composti
- ✓ amianto
- ✓ agenti cancerogeni quali:
  - a) sostanze e preparati con frasi di rischio H 350
  - b) lavori di cui all'allegato XLII del D.Lgs. 81/2008 (cfr. Processi e lavori, punto II.1)
    - lavori comportanti esposizione a polveri di legno;
    - produzione di auramina col metodo Michler;
    - lavori che espongono a idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone;
    - lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate;
    - processo agli acidi forti nelle fabbricazione dell'alcool isopropilico.

**Punto II - 8.**

Un impianto elettrico è ad alta tensione quando questa è maggiore di 400 Volt per corrente alternata e di 600 Volt per corrente continua.

**Punto II. 22**

Il divieto si riferisce sia alle lavorazioni per le quali è obbligatorio il pagamento del premio assicurativo per la silicosi sia altre operazioni, non comprese nell'elenco, che prevedono l'impiego di silice (controllare le schede tecniche dei prodotti utilizzati).

**Si ricorda infine che:**

- sono esclusi dal campo di applicazione delle nuove norme gli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti servizi domestici prestati in ambito familiare e prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare (art. 2 della L. 977/67 come modificato dall'art. 4 D.Lgs. 345/99);
- **in deroga** ai divieti i minori possono essere occupati in lavori di cui all'allegato I se la ditta è autorizzata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (art. 6 L.977/67 come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 345/99 e dal D.Lgs. 262/00); tale provvedimento presuppone che i lavori siano svolti:
  1. per motivi formativi (apprendistato)
  2. sotto la sorveglianza di formatori (tutori) competenti anche in materia di prevenzione e protezione
  3. nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione (verificato con parere SPISAL dell'ULSS ove ha sede l'azienda)

## Visite mediche di idoneità

I minori, per poter essere avviati al lavoro, devono essere sottoposti preventivamente a visite mediche per verificare l'idoneità alle specifiche mansioni, a cura e a spese del datore di lavoro (art. 8 L.977/67 come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 345/99 e dal D.Lgs. 262/00):

Secondo il D.Lgs n.345/1999 e la Circolare n. 1/2000 del Ministero del Lavoro, le visite mediche di idoneità vengono effettuate:

### a) dal medico competente dell'azienda per i minori che saranno occupati in attività:

- ↳ **soggette all'obbligo della sorveglianza sanitaria**
- ↳ **che comportano livello di esposizione personale a rumore uguale o superiore a 80 dbA** (ai sensi dell'art. 8 L.977/67 come modificato i minori devono essere sottoposti a visita medica ed audiometria dal medico competente dell'azienda anche quando l'esposizione personale a rumore è compresa fra 80 e 85 dbA).

### b) medici del servizio sanitario nazionale per i minori che saranno occupati in attività:

- ↳ **non soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria**

Per "Medico del SSN" va inteso indifferentemente:

- ✓ medico del Distretto Sanitario di Base;
- ✓ medico di medicina generale convenzionato.
- ✓ medico del Dipartimento di Prevenzione - SPISAL

## Accesso alle visite

Per poter esprimere il giudizio sull'idoneità al lavoro i medici dell'ULSS devono disporre di informazioni affidabili e dettagliate in merito ai compiti lavorativi dei minori.

E' stata quindi predisposta una modulistica destinata ai datori di lavoro:

- **mod. 01** per l'eventuale richiesta di informazioni al datore di lavoro, allegando il mod.02, il mod. 03 e il documento "note informative per l'azienda",
- **mod. 02** per la dichiarazione del datore di lavoro, da compilare nel caso in cui il minore venga occupato in attività consentite e non soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'art.41 del D.lgs 81/2008,
- **mod. 03** per la dichiarazione del datore di lavoro, da compilare nel caso in cui il minore venga occupato, previa autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, in attività dell'allegato I del D.Lgs 345/99 e non soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'art. 41 D.Lgs 81/2008,

## **Certificazione**

Il giudizio di idoneità del minore va comunicato al datore di lavoro, al lavoratore ed ai titolari della potestà genitoriale. E' stato quindi predisposto un modello attestante l'effettuazione della visita medica:

- **mod.04:** visita medica per l'idoneità al lavoro di minore.

Una dell'attestazione di visita verrà trattenuta dal medico per essere archiviata insieme alla dichiarazione del datore di lavoro e all'eventuale autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro.

**Ulteriori informazioni possono essere richieste a:**

**Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL)  
Sede di Distretto ove è ubicata l'Azienda.**

**Mod. 01**

**Distretto sanitario di \_\_\_\_\_**

**Al Datore di Lavoro**

**Ditta \_\_\_\_\_**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**e p.c. Ai Genitori del minore**  
\_\_\_\_\_

**Oggetto: richiesta di informazioni per visita medica di idoneità al lavoro di minore.  
(L. n. 977/1967 - D.Lgs 345/1999 - Circ. Min. Lavoro n. 1/2000)**

In attuazione a Direttive Europee la Legge n. 977/67 sulla tutela del lavoro minorile è stata aggiornata dal Decreto Legislativo n. 345/99.

Attualmente:

- numerose attività sono vietate agli adolescenti (minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni e che hanno assolto l'obbligo scolastico):
  - ⇒ lavori di cui all'Allegato I del D.Lgs 345/99,
  - ⇒ lavoro notturno,
  - ⇒ trasporto di pesi per più di 4 ore compresi i ritorni a vuoto;
- in deroga al divieto i giovani possono essere occupati in lavori di cui all'Allegato I se la ditta è autorizzata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Tale provvedimento presuppone che i lavori siano svolti per motivi di formazione professionale (per esempio apprendistato) sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legislazione;
- le visite mediche di idoneità al lavoro vanno eseguite:
  - ⇒ presso le ULSS se i minori sono occupati in attività non soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'art. 41 D.Lgs 81/2008,
  - ⇒ dal medico competente dell'azienda (e non presso le ULSS) se i minori sono occupati in attività soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Per poter esprimere il giudizio di idoneità è necessario disporre di informazioni affidabili e dettagliate in merito ai compiti lavorativi del minore.

In assenza di tali indicazioni la visita medica non potrà essere eseguita.

**Si invita pertanto la S.V. a dichiarare quanto richiesto utilizzando uno dei due modelli allegati:**

⇒ **mod. 02** se il giovane sarà occupato in attività consentite e non soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria,

⇒ **mod. 03** se il giovane sarà occupato in attività dell'allegato I del D.Lgs 345/99 e non soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria. In tal caso va prodotta anche copia dell'autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Prima di compilare la dichiarazione si raccomanda di prendere attenta visione delle “note informative” nelle quali si precisano i lavori vietati agli adolescenti; si consiglia inoltre di consultare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale ed il medico competente (qualora le attività della ditta rientrino tra quelle soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria).

Distinti saluti.

Il medico

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Legale Rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_

mail \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

**richiede la visita medica di idoneità al lavoro**

**per il minore** \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_

che non è più soggetto all'obbligo scolastico.

**A TAL FINE DICHIARA:**

1) si tratta di:             prima visita         visita periodica

2) mansione per cui si chiede l'idoneità  
\_\_\_\_\_

3) descrizione dei compiti lavorativi  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4) descrizione delle attrezzature ed utensili impiegati  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5) l'attività **non** rientra tra quelle soggette ad obbligo di sorveglianza sanitaria da parte di medico competente

6) la mansione **non** comporta livello di esposizione personale a rumore superiore a 80 decibel A

7) durante il lavoro **non** vi è esposizione a sostanze chimiche di prodotti

- **Tossici acuti, tossici a lungo termine**



- **Corrosivi**



- **Esplosivi**



- **Inflammabili**



- **Nocivi, irritanti** con frasi di rischio H 370, H 334, H 317, H 373, H 360, H 361



8) durante il lavoro **non** vi è esposizione a

- sostanze cancerogene
- piombo e composti o amianto
- polveri di legno

9) la mansione **non** prevede trasporto di pesi per più di 4 ore al giorno

10) l'attività **non** è svolta in orario notturno

11) eseguita la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.345/99, il lavoro a cui sarà adibito il minore **non** risulta compreso tra quelli dell'Allegato I del D.Lgs 345/99

12) il minore riceverà un'adeguata informazione e formazione come previsto dagli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008; ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 345/99 le informazioni sui fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione saranno fornite anche ai titolari della potestà genitoriale.

**Data** \_\_\_\_\_

Timbro della Ditta e  
Firma del Legale Rappresentante

per conoscenza  
firma dei titolari della potestà genitoriale

**DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER LA VISITA MEDICA DEI MINORI  
occupati presso l'Amministrazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ROMA  
del Allegato B D.Lgs. 30/1/1999, non soggette ad sorveglianza sanitaria (obbligatoria di cui  
all' art. 41 D.Lgs. 81/2008)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Legale Rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_

fax \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

**richiede la visita medica di idoneità al lavoro**

**per il minore** \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_

che non è più soggetto all' obbligo scolastico.

**A TAL FINE DICHIARA:**

1) qualifica del minore

apprendista       altro (specificare) \_\_\_\_\_

2) si tratta di :       prima visita       visita periodica

3) mansione per cui si chiede l' idoneità \_\_\_\_\_

4) descrizione dei compiti lavorativi \_\_\_\_\_

5) descrizione delle attrezzature ed utensili impiegati \_\_\_\_\_

6) l'attività **non** rientra tra quelle soggette ad obbligo di sorveglianza sanitaria da parte di medico competente

7) la mansione **non** prevede trasporto di pesi per più di 4 ore al giorno

8) l'attività **non** è svolta in orario notturno

9) eseguita la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 345/99, il lavoro a cui sarà adibito il minore :

- **risulta compreso tra quelli dell'Allegato I del D.Lgs 345/99,**
- **verrà svolto per motivi di formazione professionale sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.**

**L'Ispettorato Territoriale del Lavoro ha autorizzato la ditta all'attività di formazione di cui all'art. 7 del D.Lgs 345/99 con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di cui si allega copia.**

**Data \_\_\_\_\_**

Timbro della Ditta e  
firma del Legale Rappresentante

per conoscenza  
firma dei titolari della potestà genitoriale

Mod. 05

**VISITA MEDICA PER L'IDONEITA' AL LAVORO DI MINORE**  
(Legge n. 977/67 - D. Lgs. 345/99, D. Lgs. 262/00)

Il minore: \_\_\_\_\_

nato a: \_\_\_\_\_ il: \_\_\_\_\_

residente a: \_\_\_\_\_

**vista la dichiarazione del datore di lavoro,**

**a seguito degli accertamenti sanitari eseguiti in data \_\_\_\_\_ :**

**E' GIUDICATO**

**θ idoneo**

**θ non idoneo**

**θ temporaneamente non idoneo**

a svolgere il lavoro di \_\_\_\_\_

presso la ditta: \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

con le seguenti osservazioni: \_\_\_\_\_

Da sottoporre a visita periodica presso questo Servizio fino al compimento del 18° anno di età con  
periodicità

annuale       altra \_\_\_\_\_

**Si rilascia copia a:**

*θ Lavoratore interessato*

*θ Genitori (titolari della potestà genitoriale)*

*θ Datore di lavoro*

*Il Medico*

Al. 2

Oggetto: L.R. 2/13 e D.L. 21.06.13 n. 69.

Ai Direttori DD.SS.B.

In data 21.06.13 è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto Legge n. 69 recante "disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia". All'art. 42 è prevista la soppressione delle seguenti certificazioni sanitarie:

1. Certificato di sana e robusta costituzione fisica per gli insegnanti delle scuole magistrali, personale della corte dei conti, ufficiali esattoriali, farmacisti;
2. Certificato di idoneità all'assunzione degli apprendisti (con esclusione delle lavorazioni a rischio per le quali ai sensi della L.R. 2/13 la competenza è assegnata al medico competente);
3. Certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego per gli impiegati civili dello Stato (esclusi i magistrati, diplomatici e professori universitari), delle pubbliche amministrazioni e pubblici impieghi, per i concorsi del personale Dirigente e non del SSN;
4. Certificazione di idoneità psico-fisica all'impiego di gas tossici per i lavoratori, da assumere o già assunti, per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria ai sensi del Dlgs 81/08 (medico competente);
5. Certificato per la vendita dei generi di monopolio, per il servizio civile, per il giudice di pace ed il giudice onorario aggregato;
6. Tessera sanitaria per i lavoratori domestici.

Per alcuni aspetti il D.L. conferma le disposizioni della L.R. 2 ed estende, per quanto attiene ai certificati di idoneità fisica all'assunzione del pubblico impiego, la loro soppressione a quasi tutte le categorie di impiegati esclusi i magistrati, i diplomatici e i professori universitari.

Per quanto attiene alla L.R. 2/13 si è provveduto a contattare la Direzione della Prevenzione della Regione per acquisire indicazioni sull'applicazione ed applicabilità della stessa. La Direzione della Prevenzione mia ha informato di aver formulato un quesito alla Direzione Regionale Affari Legislativi della Giunta (che è la struttura regionale competente a dare interpretazioni delle leggi regionali) per avere un parere sulla corretta interpretazione della stessa.

A tutt'oggi non è pervenuta alcuna indicazione dalla Direzione Regionale Affari Legislativi della Giunta.

Premesso quanto sopra, visto il D.L. 69/13, sono sicuramente sopresse tutte le certificazioni di cui sopra (punti da 1 a 6) per tutti i cittadini che risiedono e lavorano in Italia.

Relativamente alle indicazioni fornitevi con mia nota del 10.06.13, in attesa di risposta dalla Regione, ritengo si possa confermare, per i lavoratori residenti e che lavorano nel territorio della nostra Regione, la soppressione delle seguenti certificazioni:

- A. perché obsolete o previste solo da regolamenti comunali e non da normative statali o perché abrogate da norme/circolari ministeriali, le seguenti certificazioni:
  - libretto di idoneità sanitaria per l'attività di barbieri, parrucchieri ed estetisti;
  - certificato di idoneità per i lavoratori extracomunitari dello spettacolo;
- B. perché attribuite al medico competente, quando richieste dall'utente per l'assunzione presso Ditte private o Enti Pubblici **come dipendente/equiparato e con mansioni soggette a sorveglianza sanitaria** (ex art. 41 DLgs 81/08 e s.m.i.), o da lavoratori dipendenti in previsione di cambio mansione per la quale sia previsto il possesso di specifica patente di

abilitazione, o da lavoratori dipendenti in occasione del rinnovo di specifiche patenti di abilitazione, le seguenti certificazioni:

- certificato per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapori;
- certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale;
- certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino;
- certificato di idoneità all'esercizio di autoriparazione (valutazione effettuata dallo SPISAL)
- certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita.

C. rimangono di competenza dei DD.SS.B. i certificati indicati alla lettera B. (esclusi gli autoriparatori) nel caso in cui la richiesta da parte dell'utente sia finalizzata ad un uso personale autonomo e non come lavoratore dipendente/equiparato.

D. non sono più di competenza dei DD.SS.B. e sostituiti da certificazione rilasciata dal MMG o dal Pediatra di libera scelta i seguenti certificati:

- certificato di esonero dalle lezioni di educazione fisica;
- certificato per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori;
- certificato di riammissione scolastica oltre i 5 giorni di assenza;
- certificato di idoneità psicofisica personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo;
- certificato idoneità psico-fisica, in relazione al servizio da svolgere, per l'ammissione al Servizio Civile Regionale volontario.

Unico argomento controverso è il rilascio della certificazione per ottenere le sovvenzioni contro la cessione del quinto dello stipendio. Da informazioni assunte la corresponsione del beneficio economico per i dipendenti pubblici, dopo la soppressione dell'INPDAP, è a carico dell'INPS. Considerato che l'INPS è un ente nazionale e non regionale si ritiene corretto, momentaneamente in attesa delle indicazioni regionali, rilasciare tale certificato quando richiesto.

Saluti a tutti  
Silvana Beltrame.

Verona, 16.07.2013

c:\users\silvana.beltrame\documents\certificazioni medico legali\d.l. 69-13 x ddssb.docx